



COMUNE DI BORORE

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.10.2023

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Questo regolamento disciplina i principi generali e le finalità a cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Borore, individua i destinatari, i requisiti di accesso alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie assicurate dal Comune, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse.

Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico tramite interventi personalizzati concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli. Il Comune determina tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali nel territorio comunale sulla base dei bisogni del territorio.

La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

ART.2 – PRINCIPI GENERALI

Il sistema integrato dei Servizi Sociali si conforma ai principi di universalità, solidarietà sociale, leale collaborazione tra amministrazioni, concertazione istituzionale e sociale, sussidiarietà.

È garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione.

I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti si attengono ai principi di obiettività, equità ed imparzialità.

A tali principi si ispirano l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia.

Le prestazioni e i servizi normati da questo regolamento sono interventi che garantiscono il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurata ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

ART.3 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI SOCIALI E DIRITTI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani residenti nel Comune di Borore, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche (Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71, Legge 11 gennaio 2018, n. 3).

Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nel Comune di Borore, il Comune, nei limiti di legge, può attivarsi, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza.

I Servizi garantiscono all'interessato:

- la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
- la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
- la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale (D.Lgs.n. 196/2003 Regolamento Ue 2016)

Relativamente ai casi ammessi:

- l'individuazione dell'operatore responsabile del procedimento che verrà avviato;
- la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
- il diritto di ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta, prima dell'inizio della erogazione delle prestazioni;
- il controllo, da parte del Comune, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati.

Gli interventi e l'erogazione di prestazioni sociali e socio assistenziali agevolate, rivolte alla generalità della popolazione, sono definiti sulla base di scelte e valutazioni che, a fronte del vincolo di risorse destinate agli stessi, tengano conto prioritariamente della necessità di sostenere le persone che versino in uno stato di bisogno accertato.

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- incapacità di provvedere a se stessi;
- presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

L'accertamento dello stato di bisogno viene svolto dall'Assistente Sociale responsabile del caso mediante l'indagine e l'analisi puntuale delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare, in particolare sono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- la condizione personale della persona interessata, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- la situazione familiare;
- la situazione lavorativa dell'interessato e dei componenti il suo nucleo familiare
- il contesto abitativo e la rete familiare e sociale
- la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- la disponibilità personale di risorse di rete;
- la disponibilità di risorse da parte della famiglia/parenti;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità di aderire al progetto concordato.

Sono elementi aggravanti lo stato di bisogno la presenza nel nucleo di più figli minori e/o di persone vulnerabili (persone con disabilità, persone anziane non autosufficienti, ...).

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione alle unità di valutazione competenti.

ART. 4 – PRIORITA' DI ACCESSO

In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi:

- i minori in tutto o in parte privi delle indispensabili cure familiari;
- i minori disabili che necessitano una assistenza educativa scolastica a favore dell'inclusione;
- le persone con handicap intellettivi totalmente o gravemente privi di autonomia che necessitino di sostegno per la permanenza in famiglia o per l'inserimento in adeguata struttura;
- le persone colpite da grave handicap, anche plurimi, che necessitano di aiuti specifici per poter acquistare la massima autonomia possibile nel rispetto del diritto dell'autodeterminazione;
- gli anziani che non sono in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita;
- le persone senza fissa dimora che accettino un progetto di reinserimento sociale;
- i minori stranieri non accompagnati.

Accedono, altresì, prioritariamente le persone in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori, specie se in condizioni di disagio familiare.

I servizi e le prestazioni sono comunque erogati nel rispetto dei limiti delle risorse di bilancio. I cittadini aventi diritto potrebbero, pertanto, essere inseriti in liste d'attesa sulla base di criteri individuati per ogni servizio.

ART. 5- MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utente ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati, segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

Con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego moti all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata

ART.6 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente” e dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- dalla normativa regionale in materia;
- dalle disposizioni del presente regolamento.

Ove resti inadempito da parte del privato l’obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l’Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE), è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

Nei casi di prestazioni sociali agevolate per le quali è prevista la compartecipazione al costo del servizio correlata all’ISEE, è fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare la dichiarazione ISEE. In tale caso non sarà concessa alcuna agevolazione tariffaria.

L’ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, limitatamente alle seguenti:

- prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- prestazioni per il diritto allo studio universitario.

La richiesta per l’erogazione di una prestazione sociale agevolata per cui è prevista la presentazione dell’attestazione ISEE, può essere accolta correlata dalla sola DSU o da attestazione provvisoria. Eventuali deroghe sono definite negli articoli che regolano le singole prestazioni. L’erogazione della prestazione resta subordinata all’acquisizione da parte dei servizi dell’ISEE attestato, tramite il sistema informativo INPS o l’esibizione a cura del dichiarante.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la tariffa massima prevista per la fruizione della medesima.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dalla normativa di riferimento, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del

cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. L'agevolazione decorrerà dal momento della presentazione di attestazione regolare.

In applicazione a quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione eseguirà tutti i controlli sulle informazioni auto dichiarate dai richiedenti le prestazioni sociali, avvalendosi:

- degli archivi in proprio possesso e degli archivi di altri enti pubblici,
- della facoltà di richiedere accertamenti mirati da parte della Guardia di Finanza su liste di beneficiari.

I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente articolo possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale

Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati, mediante estrazione casuale di un campione, di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire, con atto del responsabile del settore, una percentuale diversa per motivate esigenze straordinarie.

L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'Amministrazione precedente o mediante la consultazione degli archivi dell'Amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabiliti nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;
- la richiesta all'Amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'Amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso;
- la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del Bilancio comunale, i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge ed eventuali spese. E' fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistano ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

ART. 7 – DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o servizio specifiche modalità di calcolo tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

La Giunta Comunale può provvedere annualmente, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1983, n. 131;
- la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione
- la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- l'eventuale quota minima di contribuzione;
- l'I.S.E.E. iniziale che fissa la soglia al di sotto della quale è richiesta una percentuale di contribuzione minima;
- l'I.S.E.E. finale che definisce il limite massimo per le concessioni di agevolazioni;

La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

I beneficiari degli interventi/servizi di cui al presente Regolamento concorrono, pertanto, ai costi delle prestazioni con una percentuale del costo/tariffa dell'intervento, definita sulla base del valore ISEE di ciascun utente e calcolata con il metodo della progressione lineare per valori ISEE compresi fra un minimo e un massimo.

Tale percentuale si differenzia a seconda del tipo di prestazione/servizio richiesto in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono.

La quantificazione della compartecipazione ai costi è definita sul costo/tariffa del servizio posta a carico dell'utenza; tale quota, pertanto, è soggetta a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo/tariffa e si differenzia a seconda del servizio.

Tra i due ISEE di cui sopra, la contribuzione è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE} = \frac{\text{tariffa minima} + (\text{ISEE utente} - \text{ISEE minimo}) \times (\text{TARIFFA massima} - \text{TARIFFA minima})}{(\text{ISEE massimo} - \text{ISEE minimo})}$$

Qualora l'utente non presenti l'I.S.E.E. o abbia un ISEE superiore a quello finale previsto per la concessione dell'agevolazione, è tenuto a concorrere al 100% del costo effettivo della

prestazione/servizio sostenuto dal Comune, salvo diversa definizione da parte dell'Amministrazione Comunale.

In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, qualora la condizione economica dei richiedenti sia tale da prevedere l'impossibilità di beneficiare di prestazioni agevolate e tuttavia siano presenti nel nucleo condizioni di bisogno gravi e tali da rendere necessario attivare la prestazione, l'Amministrazione si riserva di adottare uno dei seguenti criteri di deroga:

1. concessione dell'erogazione della prestazione in deroga e/o dell'esonero dalla contribuzione, con provvedimento motivato in base ad una relazione professionale dei servizi sociali o sociosanitari;
2. erogazione della prestazione in deroga e/o esonero dalla contribuzione, con successiva rivalsa da parte del Comune, qualora una o più persone fisiche assumano obbligazione contrattuale verso l'Amministrazione Comunale a restituire quanto erogato.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni interventi. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

I servizi realizzano la massima semplificazione formale delle garanzie procedurali previste a favore del cittadino, ispirandosi ai principi di libertà delle forme e di effettività della tutela ed avvalendosi anche delle modalità relazionali che l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione rende progressivamente disponibili.

ART. 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati personali, sensibili e giudiziari sono soggetti alla riservatezza e al segreto esono trattati e custoditi esclusivamente per fini istituzionali, come previsto dalla normativa di riferimento.

CAPO II AREA MINORI

ART.9 – DEFINIZIONE E FINALITA'

L'affido è un intervento che ha lo scopo di garantire al minore, la cui famiglia d'origine vive una condizione di temporanea ma significativa difficoltà, di essere accolto presso un'altra famiglia (o persona singola) definita affidataria che gli garantisca un ambiente adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente.

L'affidamento familiare ha lo scopo di rispondere al "diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia [...], senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, [...] quando la famiglia (naturale) non è in grado di provvedere alla (sua) crescita ed educazione" (Legge n. n.149/2001, art.1,comma 4 e 5; Legge 173/2015).

L'affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha determinato l'allontanamento. Pertanto, ha sia valore preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia riparativo in situazione di crisi manifesta.

Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti evolutivi del minore in difficoltà e gli interventi mirati al sostegno e recupero delle capacità genitoriali del nucleo familiare d'origine.

L'affidamento del minore prevede una modalità di intervento di tipo progettuale, con il coinvolgimento e le conseguente assunzione di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

ART. 9.1. – LA COLLOCAZIONE DEL MINORE E LE TIPOLOGIE DI AFFIDO

Il minore per il quale viene predisposto un intervento di affido familiare può essere collocato presso:

- una famiglia affidataria dell'ambito parentale (affido intra-familiare o a parenti);
- una famiglia affidataria esterna all'ambito parentale (affido etero familiare): il minore viene inserito presso una famiglia (coppia con o senza figli, o single) diversa dalla propria, che offre la sua disponibilità ad accoglierlo e che presenta i requisiti di idoneità per quel particolare minore.

Esistono diversi tipi di affidamento:

- Consensuale, quando la famiglia di origine è concorde con tale provvedimento. È disposto dal servizio sociale comunale, con il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale ovvero del tutore del minore (qualora ci sia) ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo in cui risiede il minore;
- Giudiziale, quando famiglia di origine non esprime il consenso all'affido. In questi casi è decretato dal Tribunale per i Minorenni e l'ufficio servizi sociali comunale ha il compito di realizzarlo.

A seconda della durata e del tipo di accoglienza l'affidamento familiare può essere:

- Part-time: quando il minore trascorre l'intera giornata o solo alcune ore con gli affidatari, rientrando la sera dai suoi genitori. Questa tipologia comprende il sostegno al minore in parte delle attività quotidiane (per es. nel pomeriggio per il sostegno nei compiti scolastici, seguendolo nelle attività di gioco e nel suo tempo libero). In questi casi la famiglia/persona affidataria svolge una funzione di appoggio per aiutare la famiglia in difficoltà nella cura dei figli senza che questi siano allontanati da casa. In casi particolari può essere previsto un inserimento part time per le sole ore notturne (cioè in una fascia oraria che va presumibilmente dalle 20.00 alle 8.00);
- Residenziale a lungo termine: quando il minore trascorre la propria quotidianità (giorno e notte), in modo stabile e continuativo per lunghi periodi (mesi o anni) con gli affidatari, mantenendo al contempo i rapporti con la famiglia d'origine;
- Residenziale a breve termine: tutti quei casi in cui il minore viene accolto da una famiglia/persona per brevi periodi di tempo (per es. nelle vacanze estive, nei fine settimana, o in intervalli di tempo definiti);
- D'urgenza: in situazioni in cui si rende necessario accogliere un bambino o adolescente in situazioni non previste ed urgenti, a seguito di improvviso allontanamento dal proprio nucleo familiare (abbandono, gravi deviazioni o incuria ecc.) nell'attesa che l'Autorità Giudiziaria disponga insieme ai Servizi un progetto di sostegno a lungo termine (art 2, comma 3, Legge n.149/2001, art.403 del Codice Civile).

L'affidamento familiare "non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore" (art.4, comma 4, Legge n.149/2001-L.173/15).

Il minore ha diritto:

- ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto d'affido (art.4, comma 1, Legge n.149/2001-L. 173/15);
- a mantenere rapporti con la famiglia d'origine, favorendo la continuità del legame;
- a mantenere rapporti significativi con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi siano particolari controindicazioni rilevate dai Servizi o dall'Autorità Giudiziaria;
- a ricevere tutto il supporto sociale, educativo e psicologico di cui necessita nel percorso di affido, tenendo conto delle sue specifiche esigenze e risorse personali.

La famiglia d'origine del minore affidato ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto che la riguarda;

- a poter disporre di un progetto di aiuto per affrontare e superare le difficoltà individuali e familiari che hanno determinato la collocazione del proprio figlio presso un'altra famiglia;
- a mantenere i rapporti con il proprio figlio, secondo le modalità concordate con i servizi e/o stabilite dall'autorità giudiziaria;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido.

La famiglia d'origine del minore affidato si deve impegnare a:

- sostenere il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
- favorire, anche in collaborazione con gli operatori, il rientro del minore in famiglia attraverso un impegno concreto nel superare le proprie difficoltà che hanno determinato l'affido;
- rispettare modalità, orari, e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, nei limiti delle proprie risorse, alle spese relative al proprio figlio in affido;
- aderire al progetto di supporto socio-educativo predisposto in suo favore dal Servizio Sociale, mantenendo una comunicazione costante improntata ad un atteggiamento collaborativo e responsabile;
- non ostacolare i rapporti tra il minore e la famiglia affidataria.

N.B. Si rimanda al proprio regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 04/11/2022 "Regolamento per l'affidamento familiare di minori" dove, tra l'altro, viene regolamentato il sostegno economico alla famiglia affidataria.

ART. 10- AFFIDO A COMUNITA' PER MINORI

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a tutela di minori in carico al servizio sociale quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, prevede l'inserimento del minore e/o di madre e figli in Comunità socio-educative.

La Comunità Educativa è un servizio residenziale che accoglie temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace ad assolvere il proprio compito. Offre un contesto educativo di sostegno nella gestione giornaliera dei vari aspetti della vita ed è vissuta come luogo di socializzazione con tempi e modalità simili allo stile familiare. L'obiettivo primario è il benessere fisico, psichico e sociale del minore, ponendo al centro dell'intervento educativo la relazione come stimolo alla scoperta e allo sviluppo delle potenzialità individuali verso un percorso di autonomia.

Secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n.23 "*Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione*" approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.3 del 10/07/2008 e ss.mm.ii. le tipologie di strutture destinate all'accoglienza di minori sono le seguenti:

- 1) casa famiglia e gruppi di convivenza;
- 2) comunità di sostegno per gestanti e o madri con bambino;
- 3) comunità di accoglienza per minori;
- 4) comunità socio-educative integrate per minori.

Ognuna di tali strutture può garantire al minore risposte differenti per le sue specifiche esigenze.

Le modalità di inserimento, tempi ed obiettivi del progetto educativo verranno concordati tra l'Ufficio e la struttura individuata per ogni minore. Valgono anche in questo caso le disposizioni per l'affidamento familiare contenute nel predetto regolamento al quale si rimanda.

Il Comune di Borore, attraverso l'Ufficio competente e secondo eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria dispone l'inserimento del minore in struttura provvedendo al pagamento della retta dopo aver stilato apposta convenzione con l'ente gestore della struttura.

Il Comune di Borore provvede agli oneri finanziari relativi all'inserimento in struttura per i minori residenti nel proprio territorio ed eventualmente per i minori stranieri non accompagnati o che comunque rientrino nella condizione del domicilio di soccorso.

Il Comune di Borore provvederà alla richiesta di integrazione delle spese all'ente competente, qualora il minore per il quale ha dovuto disporre l'affidamento d'urgenza, fosse residente in altro Comune.

ART. 11- DESTINATARI

Sono individuati quali destinatari e beneficiari del servizio i minori in carico al servizio tutela minori e famiglie con decreto dell'Autorità Giudiziaria allontanati da uno o entrambi i genitori.

ART. 12 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

È prevista una compartecipazione al costo del servizio da parte della famiglia di origine mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità. Il valore dell'Isee iniziale e dell'Isee Finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, possono essere definiti annualmente in sede di determinazione delle tariffe da parte della Giunta comunale.

In fase di prima applicazione l'I.S.E.E. minimo è quantificato in € 6.500,00 e l'I.S.E.E. massimo in € 24.000,00.

- a) ad un I.S.E.E. fino a € 6.500,00 si applica una compartecipazione pari al 10% del costo mensile;
- b) tra l'I.S.E.E. minimo e l'I.S.E.E. massimo la contribuzione è calcolata secondo quanto previsto dall'art.26, con una compartecipazione non superiore all'100% del costo mensile;
- c) per I.S.E.E. da € 24.000,01 o in caso di mancata presentazione, deve essere corrisposto l'intero costo mensile.

Per particolari situazioni problematiche, considerato il progetto individuale, su proposta motivata dell'assistente sociale, può essere autorizzato l'esonero totale o parziale del costo del servizio usufruito.

CAPO III

AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

ART.13 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Con questo regolamento sono individuati gli obiettivi e disciplinati i criteri e le modalità di accesso e fruizione del Servizio Educativo Territoriale, sia esso comunale che finanziato con fondi Plus. Il servizio è rivolto ai minori ed ai loro nuclei familiari in condizione di significativo disagio psicosociale.

Il Servizio Educativo Territoriale propone come uno strumento flessibile di intervento psico-sociale con l'obiettivo di promuovere le potenzialità esistenti nei nuclei in difficoltà, prevenire la cronicizzazione dei problemi e stimolare l'assunzione di responsabilità nell'affrontare il proprio disagio esistenziale.

Nel fornire supporto ai minori ed alle loro famiglie il servizio opera al fine di:

- stimolare e supportare il minore nel suo personale percorso di crescita, al fine di integrare un'immagine di sé positiva, accrescere la percezione della propria autoefficacia, riconoscere, esprimere e soddisfare i propri bisogni affettivi e relazionali nel rispetto di sé e degli altri;
- favorire l'integrazione scolastica, lavorativa, culturale e sociale del minore e del suo nucleo familiare nella propria comunità;
- favorire l'instaurarsi di un rapporto funzionale al benessere individuale e relazionale tra minori e adulti, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare, in condizioni di sufficiente tutela.

ART. 14– DESTINATARI

Il Servizio Educativo Territoriale si rivolge ai minori, in età compresa tra 0 e 18 anni ed ai loro nuclei familiari, residenti nel Comune di Borore, che sperimentino situazioni di disagio psico-sociale e relazionale, con rischio di emarginazione e devianza, tali da non poter essere affrontate e risolte autonomamente.

I destinatari degli interventi sono:

- minori sottoposti a provvedimenti (civili, amministrativi, penali) disposti dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale ordinario, Tribunale dei Minorenni, Giudice Tutelare);
- minori in fase di dimissione da strutture residenziali con conseguente inserimento in famiglia o avvio ad una vita autonoma;
- minori in adozione o in affidamento intra ed extra familiare;
- minori con difficoltà di integrazione e progressione in ambito scolastico ed educativo;
- minori con disagio psicologico e problematiche comportamentali tali da ostacolare o compromettere adeguati processi di sviluppo, integrazione ed socializzazione;
- minori appartenenti a nuclei familiari con difficoltà ad esercitare la funzione educativa (presenza di un solo genitore, patologia invalidante di uno dei genitori, conflittualità coniugale, condizione di emigrazione con difficoltà di integrazione, numerosità del nucleo, difficoltà socio-culturali e linguistiche, assenza rete parentale, isolamento ambientale, ecc.);
- minori diversamente abili per i quali si rende necessario un progetto di intervento mirato all'integrazione sociale nel contesto di appartenenza;
- adulti entro il sessantacinquesimo anno di età che abbiano una disabilità psichica medio-grave certificata.

Il Servizio Educativo può esplicare le sue potenzialità e rendersi efficace nelle situazioni non ancora gravemente compromesse, ma in cui siano presenti sufficienti risorse e volontà ad accettare l'intervento ed a collaborare per il suo successo.

Per i nuclei familiari con minori diversamente abili che già usufruiscono di progetti personalizzati ai sensi della Legge n.162/1998, il Responsabile del Servizio valuterà il caso e l'opportunità di attivazione del Servizio tenendo in considerazione dell'articolazione del piano medesimo e degli interventi ivi previsti.

Il Servizio Educativo può intervenire anche oltre la maggiore età, qualora si tratti di garantire continuità ad un intervento avviato precedentemente e la cui conclusione (intermini di raggiungimento degli obiettivi prefissati) sia prevista nel periodo immediatamente successivo (es. minori con procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 R.D.L. 1404/1934, in dimissione da comunità educative ed inseriti in progetti di inclusione sociale, ecc.).

ART. 15 – MODALITÀ DI ACCESSO

L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda, da prodursi sulla modulistica predisposta dai competenti uffici comunali, da parte del/degli esercenti la potestà genitoriale o su esplicita richiesta contenuta nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Se l'invio al servizio è proposto dal medesimo Servizio Sociale Comunale o da altro Ente esterno (ad es. la Scuola), l'attivazione degli interventi non può essere attuata senza l'accettazione da parte dell'interessato. Nel caso in cui il minore per il quale si richiede l'intervento sia diversamente abile, alla domanda dovrà essere allegata la necessaria documentazione (certificazione medica attestante la disabilità, diagnosi funzionale e ogni altro documento utile ad illustrare la specificità del caso).

Il Servizio Sociale Comunale si riserva la facoltà di richiedere opportuna relazione sul caso all'inviante, nella quale siano rese esplicite le motivazioni dell'invio, la natura del disagio, gli interventi attuati fino a quel momento ed ogni altra informazione utile allo scopo.

Le richieste pervenute all'Amministrazione verranno valutate per essere ammesse ad usufruire del servizio secondo i seguenti criteri, che stabiliscono le priorità di scelta:

- minori appartenenti a famiglie che hanno significative difficoltà ad esercitare le proprie funzioni educative;
- presenza di un provvedimento prescrittivo dell'Autorità Giudiziaria;
- minori inseriti in comunità, adottati, in affido intra o etero familiare, in fase di inserimento nel nuovo nucleo familiare o reinserimento nella famiglia d'origine, in dimissione dalla struttura;
- minori o adulti (entro il sessantacinquesimo anno di età), diversamente abili che non usufruiscono di nessun altro servizio socio-sanitario;
- l'intervento è prioritariamente assicurato a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie fino ad esaurimento delle risorse umane ed economiche a disposizione.

ART. 16- TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Nel perseguire gli obiettivi generali, attraverso una progettazione personalizzata, il Servizio Educativo Territoriale agisce con interventi che possono essere rivolti al singolo, minore o adulto, alla coppia genitoriale o all'intero gruppo familiare.

Le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi, a breve e lungo termine, si possono esplicitare nelle seguenti dimensioni:

- cura di sé, delle proprie cose e degli spazi di vita, al fine di rendere il minore autonomo ed in grado di preservare la salute e dignità personali, nonché consapevole di quanto possiede o condivide con altri;
- sostegno nelle attività didattiche, con particolare attenzione alle difficoltà cognitive, alle carenze o limiti socio-culturali, alla insufficiente motivazione agli apprendimenti ed alla capacità di rendersi autonomi;
- orientamento scolastico e/o occupazionale, al fine di aumentare le conoscenze sulle proprie capacità e potenzialità, sulle offerte formative e lavorative disponibili, e stimolare scelte adeguate e positive per il proprio futuro;
- supporto alla socializzazione, favorendo l'incontro con i pari e stimolando la capacità di gestire le problematiche interpersonali;
- attività di mediazione e facilitazione nella relazione genitori-figli, avendo cura di favorire l'ascolto reciproco, il dialogo e lo scambio di esperienze, fornendo anche strumenti per gestire la conflittualità all'interno della dialettica delle relazioni umane, prevenendo esiti disfunzionali;
- supporto alle funzioni educative genitoriali al fine di stimolare ed attivare capacità di accudimento, protezione, accoglienza e risposta ai bisogni emotivi ed affettivi dei figli, promozione di atteggiamenti normativi ed autorevoli, contenimento dei comportamenti inadeguati, ecc.;
- assistenza e conduzione degli incontri protetti tra genitori con limitazioni della potestà genitoriale e minori inseriti in comunità o famiglie affidatarie, al fine di gestire le complesse dinamiche relazionali preservando entrambi dal proprio disagio ma favorendo al contempo un significativo scambio affettivo, anche in previsione del ricongiungimento;
- accesso alle strutture, servizi e risorse del territorio, affinché sia il minore che gli adulti di riferimento possano usufruire delle garanzie ed opportunità offerte dalla comunità in risposta ai bisogni sanitari, economici, lavorativi, formativi, culturali, sociali, e ricreativi.

In ogni caso l'intervento del Servizio Educativo non può configurarsi come mero sostegno scolastico, laddove il nucleo familiare abbia in sé le risorse per attivarsi autonomamente.

Analogamente il Servizio Educativo non può essere utilizzato con finalità terapeutica, clinica e riabilitativa in situazione di disabilità accertata, essendo tali prestazioni di competenza delle strutture e servizi del sistema sanitario nazionale.

Il S.E.T. interviene ad integrazione di tali interventi, ponendosi più ampie finalità di tipo socio-educativo.

ART. 17- MODALITA' OPERATIVE

La metodologia di lavoro del Servizio educativo deve avvalersi:

- a) della multidisciplinarietà degli interventi garantita dalla presenza di un'Equipe multiprofessionale in grado di fornire un approccio integrato e complesso alle situazioni, con gli strumenti specifici di ogni professionalità;
- b) della progettualità degli interventi finalizzati ad uno o più obiettivi, valutati nel tempo, monitorati e rimodulati;
- c) della supervisione dell'Equipe sull'operatività dei professionisti, al fine di individuare potenzialità e limiti degli operatori e delle situazioni, e prevenire quindi l'inefficacia degli interventi, il malessere professionale ed il conseguente danno all'utenza;
- d) del lavoro di rete inteso come consapevolezza della parzialità del proprio intervento, che si rende efficace se integrato con altre tipologie di intervento, con operatori e servizi territoriali diversi ma accomunati da un obiettivo comune;
- e) del coinvolgimento e collaborazione del minore e del suo nucleo familiare, necessaria premessa per un intervento personalizzato, che presuma la consapevolezza del bisogno, la disponibilità a ricevere il supporto dai servizi, la responsabilità delle proprie scelte e cambiamenti.

La presa in carico dell'utenza da parte dell'Equipe professionale del Servizio Educativo Territoriale ha inizio con la presentazione del caso da parte del Servizio Sociale Comunale mediante documentata relazione.

Dopo aver valutato, con il Servizio Sociale Comunale, l'opportunità dell'intervento socio-educativo e concordato gli obiettivi da raggiungere, l'Equipe del SET assume la titolarità dei casi e procede ad un'analisi completa della situazione. In questa fase si avvale delle informazioni trasmesse dal Servizio sociale, necessariamente integrate da ulteriori conoscenze, approfondimenti, e verifiche sul caso, dall'osservazione diretta, dalle informazioni fornite dalla famiglia e da quanto acquisito dalle consultazioni di altri servizi o agenzie educative.

Conclusa la fase conoscitiva del minore e del suo nucleo, si procede con la definizione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) in cui vengono precisati gli obiettivi, le strategie per raggiungerli, i tempi di attuazione, le fasi e i criteri di verifica (che consentono di modificare e ridefinire il progetto durante tutto il percorso attuativo), i compiti delle diverse figure professionali, le collaborazioni e gli apporti interistituzionali.

Sono quindi concordate le modalità di intervento e scelti uno o più ambiti per l'attuazione del servizio:

- a domicilio, per l'analisi delle modalità relazionali assunte all'interno del nucleo familiare, per la negoziazione delle richieste, per il sostegno dei compiti educativi e per l'avvio dei processi di aiuto ed auto-aiuto;
- nella scuola, come supporto specialistico agli insegnanti per la lettura e l'analisi partecipata dei bisogni e delle problematiche espresse dai minori, per la creazione di progetti mirati ed integrati per il singolo e/o il gruppo classe che favoriscano contestualmente la riappropriazione delle competenze istituzionali specifiche;
- nei servizi e nelle risorse del territorio, all'interno del gruppo dei pari per la ricerca e promozione delle risorse per le attività del tempo libero; per l'osservazione delle dinamiche relazionali del gruppo dei pari in situazioni di aggregazione guidate e per la collaborazione all'inserimento ed al supporto ai processi d'integrazione;
- in strutture momentaneamente ospitanti il minore.

Nei casi in cui i progetti educativi prevedano interventi aggiuntivi oltre quelli specificamente socio-educativi, il Servizio Sociale Comunale si farà carico dell'attivazione dei necessari interventi socio-assistenziali (assistenza economica, domiciliare, inserimenti lavorativi, ecc.).

Il Servizio Sociale è l'interlocutore istituzionale dell'Autorità Giudiziaria e curerà i contatti, soprattutto in fase iniziale con gli altri servizi territoriali che dovrebbero essere coinvolti lasciando successivamente all'Equipe del SET sufficiente autonomia nel gestire direttamente i rapporti con detti servizi, finalizzati all'operatività degli interventi programmati.

Il Servizio Sociale ed il Servizio Educativo avranno alcuni fondamentali momenti di incontro e coordinamento:

- in fase di avvio, quando è presentato ed illustrato il caso e si concorda sull'attuazione dell'intervento educativo;
- in fase di presentazione dell'utente all'Equipe del SET, di programmazione e stesura del PEI;
- in fase di verifica e valutazione dell'intervento, compresa la cessazione o sospensione.

L'Equipe del Servizio Educativo dovrà fornire periodicamente al Servizio Sociale opportuna documentazione sull'attività svolta, contenente informazioni di tipo quantitativo (ore intervento, accessi domiciliari, calendario mensile attività, contatti e collaborazioni interistituzionali attivati, ecc.) e qualitativo (PEI, relazioni mensili, tipologia degli interventi, descrizione e valutazione degli interventi, ecc.).

ART. 18– PERSONALE

Il Servizio Educativo Territoriale si avvale per la sua operatività di un'Equipe multi professionale composta da Educatore Professionale, Coordinatore, Psicologo, Assistente Sociale o Operatore Sociale Responsabile del servizio e referente del caso.

L'Assistente Sociale o l'Operatore Sociale, in qualità di responsabile del servizio, rappresenta la figura incaricata nel Servizio Sociale Comunale che accoglie le richieste di attivazione degli interventi, le valuta e le invia al SET. Le sue funzioni sono quelle attribuitegli dal suo inquadramento istituzionale e funge da rappresentante diretto dell'Amministrazione Comunale.

Le altre figure sono quelle esclusivamente deputate a svolgere compiti e funzioni proprie ed esclusive del Servizio Educativo Territoriale.

Il Coordinatore interviene sui vari livelli dell'operatività del SET:

- coordina il Servizio Educativo Territoriale, garantendo l'organizzazione e la programmazione dell'attività complessiva del servizio;
- individua in collaborazione con l'Equipe i bisogni educativi del soggetto in relazione al contesto di appartenenza, individuando le ipotesi pedagogiche nonché gli strumenti di intervento, e di verifica dell'efficacia degli stessi;
- collabora alla programmazione delle attività educative ed alla stesura del PEI, in seno all'Equipe;
- stabilisce rapporti di collaborazione con la famiglia e le altre agenzie educative e formative del territorio, effettuando consulenza pedagogica ai genitori e fornendo supporto agli insegnanti e agli operatori della Comunità che ospita i minori;
- verifica la rispondenza dell'attività degli Educatori con gli obiettivi prefissati;
- mantiene rapporti costanti con il Referente del Servizio Sociale al fine di garantire un'efficace comunicazione sull'operatività del Servizio Educativo Territoriale;
- presenta la documentazione necessaria ad illustrare il lavoro svolto dal Servizio Educativo, avendo cura di rispettarne contenuti e scadenze;
- funge da raccordo tra l'Ente gestore e l'Amministrazione Comunale.

L'Educatore Professionale esplica la sua professionalità nelle seguenti attività:

- osserva i comportamenti, gli atteggiamenti ed i vissuti degli utenti, raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali, psico-fisiche e sociali del minore e del nucleo familiare;
- collabora alla elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, alla definizione dei metodi di lavoro ed alle prassi di intervento;
- accompagna attivamente il minore nelle attività previste dal piano di intervento e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- affianca concretamente le figure genitoriali nell'esercizio del loro ruolo educativo, avendo cura di promuovere l'autonomia e prevenendo o respingendo atteggiamenti deleganti o deresponsabilizzanti;
- gestisce processi comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e di gruppo;
- valuta gli interventi proponendo le modifiche relative alla organizzazione del servizio, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni agli utenti;
- utilizza strategie di intervento finalizzate alla prevenzione primaria anche attraverso collaborazioni con le altre istituzioni e servizi;
- documenta la propria attività utilizzando strumenti cartacei e/o su supporto informatico.

Lo Psicologo facendo ricorso agli strumenti propri della sua professionalità:

- rileva, analizza e valuta le dinamiche tra gli Educatori e l'utenza, supervisionando l'operatività e supportando gli operatori con opportuni interventi;
- valuta la situazione del minore dal punto di vista cognitivo, emotivo e relazionale, fornendo ipotesi sul disagio;
- valuta le dinamiche affettivo-relazionali che caratterizzano il nucleo familiare del minore;
- predispone interventi di supporto psicologico al singolo, alla coppia genitoriale e/o all'intero nucleo familiare, predisponendo l'eventuale invio presso i servizi specialistici territoriali;
- collabora con gli altri Operatori dell'Equipe nell'individuare le possibili strategie d'intervento educativo;
- fornisce consulenza agli insegnanti e a tutti gli operatori di riferimento del caso.

ART. 19 - SOSPENSIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio educativo può essere temporaneamente sospeso in caso di:

- richiesta dell'esercente la potestà genitoriale o di altre persone incaricate,
- assenza temporanea del beneficiario dal proprio domicilio,
- sospensione per festività, pausa estiva o intervallo tra un appalto per la gestione del servizio ed il successivo subentrante.

Il Servizio educativo può cessare in caso di:

- perdita dei requisiti d'ammissione al servizio;
- conclusione dell'intervento per raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- rinuncia scritta dell'esercente la potestà genitoriale (se non vi è provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);
- compromissione dei rapporti con il personale del servizio conseguenti a molestie, aggressioni anche verbali, minacce e/o altri comportamenti particolarmente gravi nei confronti dei professionisti;
- evidente assenza di collaborazione da parte dell'interessato e/o della famiglia al raggiungimento degli obiettivi concordati;
- ripetute assenze nell'orario di servizio o rifiuti da parte dell'utente senza preavviso.

ART. 20 - LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Nella progettazione del Servizio Educativo Territoriale trova adeguato spazio un disegno di valutazione orientato a verificare costantemente i livelli di qualità, efficienza ed efficacia delle prestazioni e del servizio, rispetto agli obiettivi, e alle aspettative della popolazione beneficiaria dell'intervento.

A tal fine il soggetto gestore del Servizio redige periodicamente:

- Piano Educativo Individualizzato per ogni minore in carico;
- Relazione mensile per ogni utente sugli interventi effettuati, i risultati conseguiti e le attività di programmazione;
- Scheda di rendicontazione delle ore lavorative prestate dagli operatori, controfirmate dagli utenti;
- Scheda di presenze relative alle riunioni di coordinamento;
- Relazione sull'andamento tecnico della gestione del Servizio con individuazione dei risultati conseguiti.

CAPO IV

SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO

ART. 21 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SPAZIO NEUTRO

Lo spazio neutro è un servizio sicuro e neutrale, idoneo a favorire e sostenere la continuità della relazione tra il bambino ed i suoi familiari a seguito di separazioni conflittuali, affido o altre gravi crisi e conflittualità familiare, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, con il compito di facilitare e/o costruire il riavvicinamento relazionale ed emotivo tra i genitori, o adulti di riferimento e i figli.

ART. 22 - FINALITA'

Il servizio si pone le seguenti finalità:

- promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore per il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

ART. 22 – DESTINATARI

Sono individuati quali destinatari e beneficiari del servizio i minori in carico al servizio tutela minori e famiglie con decreto dell'Autorità Giudiziaria allontanati da uno o entrambi i genitori.

ART. 23– TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Il servizio si articola nei seguenti interventi:

- stesura di un progetto individualizzato con definizione di obiettivi e tempi
- incontri con il servizio inviante per presentazione della situazione
- colloqui di conoscenza e di preparazione degli incontri con i minori
- colloqui preliminari e di monitoraggio, con gli adulti di riferimento del minore, per un sostegno alla ricostruzione della responsabilità genitoriale
- realizzazione degli incontri protetti
- verifica periodica del progetto
- predisposizione delle relazioni per l'Autorità Giudiziaria

- conclusione dell'intervento con verifica finale

ART. 24 – MODALITA' DI ACCESSO ED EROGAZIONE

Il servizio è disposto dall'Autorità Giudiziaria e attivato nell'ambito di un progetto proposto dal servizio di tutela minori.

CAPO V

ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE PER MINORI

SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE

ART. 25 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Gli obiettivi specifici del servizio sono i seguenti:

- garantire ai bambini l'opportunità di andare al mare e promuovere l'aggregazione e la socializzazione attraverso la partecipazione ad attività ludiche, ricreative e culturali;
- arginare i possibili percorsi del disagio sociale;
- promuovere azioni ludico/educative e di sostegno nonché di supporto alle famiglie, nell'ottica della prevenzione del disagio e della promozione dell'agio;
- accrescere la partecipazione sociale e le capacità comunicative relazionali;
- offrire congiuntamente opportunità di promozione dello sviluppo personale e attenzione preventiva alle situazioni di rischio e marginalità, mediante la collaborazione con altri servizi presenti sul territorio (es.:servizio di educativa territoriale);
- promuovere azioni a carattere esplorativo e di sperimentazione di nuovi percorsi che contemplino attività motorie e ricreative.

ART. 26 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio è rivolto a minori dai 3 ai 12 anni (eventualmente anche più grandi, in base a situazioni specifiche e/o segnalati dal servizio sociale).

Si propone l'obiettivo di favorire l'aggregazione e la socializzazione dei minori ed il loro coinvolgimento in attività ludico ricreative, con il fine di far trascorrere loro un periodo sereno e ricco di stimoli, con specifici laboratori.

ART.27- COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato secondo le percentuali di compartecipazione ed i limiti I.S.E.E, che sono definiti dalla Giunta Comunale ed in sede di determinazione delle tariffe.

La compartecipazione sarà determinata nelle modalità previste per analoghi servizi ovvero:

$$\text{QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE} = \frac{\text{tariffa minima} + (\text{ISEE utente} - \text{ISEE minimo}) \times (\text{TARIFFA massima} - \text{TARIFFA minima})}{(\text{ISEE massimo} - \text{ISEE minimo})}$$

CAPO VI
AREA SOSTEGNO ALLA MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO/CONTRIBUTI ECONOMICI

ART.28 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Le disposizioni di questo regolamento disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi e servizi con lo scopo di promuovere la qualità e il benessere della vita delle persone e delle famiglie, al fine di prevenire e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociali e condizioni di limitata autonomia.

ART.29- DESTINATARI

Gli interventi di sostegno al reddito sono rivolti ai cittadini residenti e regolarmente domiciliati nel Comune di Borore in condizione di accertata povertà o con limitato reddito, nonché ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.

Oltre ai cittadini residenti gli interventi si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale, che si trovano in situazioni di bisogno tale da richiedere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai servizi territorialmente competenti o dagli stati esteri di appartenenza.

E' fatta salva la possibilità di prevedere l'erogazione dei servizi in favore dei cittadini non residenti anche in casi non considerabili di emergenza, previa autorizzazione del Comune di provenienza degli utenti e con oneri a carico dello stesso.

A coloro che si trovano nella situazione di "senza fissa dimora", ma che abitualmente vivono nel territorio comunale, è data la possibilità di eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale.

Hanno diritto ad accedere alle prestazioni:

- i cittadini italiani;
- i cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;
- i cittadini extracomunitari residenti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
- gli apolidi ed i rifugiati residenti, nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti;
- i cittadini stranieri di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

ART.30 - MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso alle prestazioni si articola nelle sottoelencate fasi:

- presentazione all'Ufficio Servizi Sociali della richiesta di accesso alle prestazioni, a cura della persona interessata, da parte di un familiare di riferimento o da chi normalmente si prende cura della persona;
- accoglimento della richiesta;
- lettura della domanda, analisi e valutazione partecipata del bisogno;
- definizione del piano assistenziale personalizzato condiviso con il richiedente ovvero con il familiare di riferimento o con chi normalmente si prende cura della persona;
- sottoscrizione a cura delle parti di apposito contratto socio-assistenziale;
- approvazione e attivazione dell'intervento.

La richiesta delle prestazioni dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Sociale. Possono presentare richiesta al contributo coloro che risultino esclusi da altre misure di sostegno al reddito, siano esse statali o regionali, salvo particolari situazioni di criticità, appurato che tali risorse risultano insufficienti per fronteggiare l'emergenza.

ART.31 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi di sostegno al reddito sono disposti dal servizio sociale nell'ambito di progetti personalizzati che prevedono il pieno coinvolgimento degli utenti nella fase di individuazione dei bisogni e di definizione degli interventi.

I progetti si propongono di rimuovere le cause del bisogno personale o familiare, e il raggiungimento dell'autonomia e dell'emancipazione dell'utente o del nucleo familiare dal servizio.

Il rapporto tra servizio sociale e la persona destinataria dell'intervento è improntato ai principi di trasparenza, piena informazione sullo stato degli atti che lo riguardano, collaborazione, coinvolgimento attivo e partecipato dei soggetti interessati nella realizzazione degli obiettivi contenuti nell'ambito del progetto di intervento.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati, l'assistenza economica potrà essere erogata attraverso le seguenti forme:

- a) Assistenza economica ordinaria;
- b) Assistenza economica straordinaria o "una tantum".

L'assistenza economica ordinaria. L'intervento è finalizzato all'inclusione sociale ed al contrasto della povertà, si attiva a seguito di un progetto di integrazione sociale personalizzato a favore dell'utenza esposta a rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

Il progetto personalizzato ed il percorso di aiuto è esteso all'intero nucleo familiare e può prevedere la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica. Può essere previsto lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva, definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni da parte del Servizio Sociale Professionale. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità, l'educazione, l'istruzione, la formazione, la condizione abitativa, le reti familiari, di prossimità e sociali ecc.

Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del contributo possono svolgere in modalità volontaria servizi a favore della collettività nel Comune di residenza, assimilati a quelli dei Progetti Utili alla collettività (i soggetti coinvolti potrebbero essere inseriti all'interno degli stessi) previsti per i percettori del Reddito di Cittadinanza. Il comune può organizzare i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità e della persona, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte.

I costi relativi alla gestione, attivazione e realizzazione dei progetti di inclusione attiva, compresi i costi necessari per l'attivazione dei Servizi a favore della collettività saranno previsti a carico del bilancio comunale.

Il contributo concorre al soddisfacimento dei bisogni fondamentali - quali alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento - del singolo e/o del nucleo familiare con reddito inferiore alla soglia di povertà.

L'importo massimo concedibile annuale è di €2.000,00.

L'intervento straordinario. Si tratta di un intervento economico straordinario, rivolto a persone o nuclei che si trovino a far fronte ad un'improvvisa e particolare situazione di disagio economico dovuta a spese eccezionali e/o contingenti o ad altri eventi tali da incidere e modificare negativamente l'equilibrio familiare, si indicano a titolo esemplificativo:

- pagamento di utenze domestiche per i servizi essenziali;
- acquisto beni di prima necessità;
- pagamento canone di locazione, morosità e spese per stipulazione o rinegoziazione di contratti di locazione anche a seguito di eventuale convalida di sfratto;
- spese a rilevanza sanitaria purché non riconosciute dal servizio sanitario nazionale;
- spese per servizi funebri.

Verrà erogato solo allorquando, pur sussistendo i requisiti del minimo vitale, si verificano situazioni contingenti e di emergenza, bisogno e necessità, quali ad esempio:

- decessi;
- gravi patologie per le quali non vengano erogati i rimborsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- improvvisa perdita del lavoro;
- problematiche e difficoltà connesse a calamità naturali, non rimborsabili da altri Enti;
- sospensione temporanea dei benefici statali/regionali;
- spese improvvise non prevedibili.

L'importo massimo concedibile annuale è di €2.000,00.

Nell'erogazione dei contributi economici ordinari e straordinari l'Amministrazione avrà come indicatore il minimo vitale, intendendo per minimo vitale la soglia economica al di sotto della quale il nucleo familiare non dispone delle risorse necessarie al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il parametro di riferimento per determinare la soglia del minimo vitale è il trattamento pensionistico minimo erogato dall'INPS per dodici mensilità adattato, mediante la scala di equivalenza dell'ISEE, alle dimensioni del nucleo familiare.

In caso di urgente necessità e fermo restando lo stato di bisogno l'erogazione del contributo può essere prestato, in mancanza dei requisiti reddituali, purché ciò sia richiesto dalla gravità del caso concreto.

È fatto salvo comunque il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei soggetti obbligati per legge agli alimenti.

Il contributo viene erogato in situazioni per le quali non sono previsti aiuti di altro genere da altri Enti e/o dal Comune stesso.

In ogni caso i sopracitati contributi economici: siano essi ordinari e/o straordinari, non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo. I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Contributo straordinario per Spese funebri

Per persone indigenti e/o prive di familiari, il Comune, provvede a sostenere le spese funerarie e le altre spese connesse a trasporti e tumulazione. Si provvede a tale determinazione soltanto nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma dell'Art. 433 del Codice Civile o nel caso gli stessi non abbiano una capacità economica che consenta di provvedere al sostenimento delle spese ovvero il defunto non possieda beni mobili ed immobili. Nel caso di inadempienza, provvederà il Comune, con rivalsa nei confronti dei parenti obbligati.

Si procede alla determinazione del beneficio a seguito di acquisizione dell'istanza da parte di uno dei familiari del defunto o su segnalazione da parte di altri soggetti coinvolti. La richiesta dovrà essere corredata da dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine all'esistenza o meno di parenti obbligati per legge, da un documento di identità del defunto e del richiedente, da modello ISEE del nucleo familiare del defunto e degli eventuali familiari obbligati. Qualora non sia presente l'ISEE del defunto, il familiare richiedente dovrà provvedere a fare un'auto dichiarazione dello stato d'indigenza. Il Comune si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità della dichiarazione anche richiedendo la presentazione di documentazione attestante lo stato patrimoniale del defunto. L'istanza dovrà essere presentata necessariamente prima che venga effettuato il funerale atteso che il servizio dovrà provvedere all'istruttoria della documentazione presentata. E' data facoltà ai familiari di anticipare le spese funerarie che, a seguito di istruttoria da parte degli uffici preposti, potranno essere rimborsate parzialmente o totalmente. Per quel che concerne la liquidazione della spesa si provvederà a seguito acquisizione di regolare fattura da parte dell'agenzia funebre che ha espletato il servizio.

ART.32 - MISURA ED ENTITA' DEI BENEFICI

Nell'ambito delle politiche di contrasto alla povertà la misura e l'entità degli interventi è commisurata ai limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, nonché all'indicatore della situazione socio-economica dei beneficiari degli interventi (ISEE), stabilito sulla base di parametri definiti e uniformati a livello regionale e nazionale, in affiancamento alla valutazione professionale del bisogno.

Le modalità di erogazione dei benefici potranno differenziarsi secondo gli obiettivi del progetto e quindi avere cadenze diversificate a seconda delle singole esigenze.

La domanda per l'erogazione di interventi di assistenza economica prevista dal presente regolamento deve essere presentata, su apposito modulo, presso il Servizio Sociale competente. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per attestare il disagio socio-economico.

In particolare, possono essere richiesti (a titolo esplicativo):

- attestazione ISEE del nucleo familiare;
- ricevute del pagamento dell'affitto;
- ricevute delle ultime tre bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua);
- ultime 3 buste paga di ogni familiare occupato;
- dichiarazione da cui risulti il patrimonio mobiliare posseduto al momento della richiesta;
- se disoccupato iscrizione al Centro per l'Impiego;
- permesso/carta di soggiorno se dovuta;
- documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni; autocertificazione che attesti i mezzi di trasporto posseduti;
- ogni altro documento necessario a comprovare lo stato di bisogno.

Qualora, successivamente all'attivazione del progetto, muti la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente la documentazione presentata ai Servizi Sociali al fine di consentire la corretta rivalutazione della situazione e quindi del progetto in corso.

La mancata comunicazione, entro 30 gg, potrà comportare la decadenza dai benefici e l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

ART.33 - DECADENZA DAI BENEFICI

Il mancato rispetto di una o più clausole contenute nei contratti socio-assistenziali comporterà la decadenza dai benefici previsti dal programma personalizzato di sostegno.

Per valutare l'accesso alle prestazioni di assistenza economica si tiene conto della condizione economica dei richiedenti come definito nei precedenti articoli. Inoltre, sono da considerare esclusi dall'intervento di assistenza economica i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:

- siano in età lavorativa, iscritti al Centro per l'Impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- rifiutino di aderire all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio ovvero non collaborino nella definizione ed attuazione del progetto di intervento;
- non presentino la documentazione richiesta;
- siano proprietari di beni immobiliari oltre la casa di abitazione;
- siano proprietari della casa di abitazione appartenente alle categorie catastali A7, A8, A9;
- siano in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta di prestazione, ovvero di autoveicoli superiori a 1.300 cc. o motoveicoli superiori a 250 cc, immatricolati nei 3 anni precedenti;
- siano in possesso di patrimoni mobiliari oltre un valore di € 3.000,00 al momento della richiesta del contributo.

ART. 34 – DEROGHE

Gli interventi potranno essere erogati, in deroga ai criteri di questo regolamento, sulla base di una valutazione del servizio sociale, in presenza di esigenze di interventi urgenti e indifferibili.

Poiché in taluni casi l'ISEE può non rappresentare adeguatamente la condizione economica del nucleo familiare al momento della richiesta di prestazione, tale valutazione potrà anche tener conto delle condizioni economiche presenti al momento della richiesta, che i richiedenti dovranno documentare.

ART. 35 - FIGURE DI SUPPORTO

Per la gestione degli interventi, quando necessario, il personale del Servizio Sociale si avvale della collaborazione dell'amministratore di sostegno o ad altre figure di supporto, al fine di garantire che i trasferimenti monetari siano effettivamente destinati a superare le concrete situazioni di povertà e l'effettivo utilizzo delle prestazioni a beneficio di tutto il nucleo familiare.

CAPO VII

AREA SOSTEGNO ALLA DISABILITA', ALLA NON AUTOSUFFICIENZA E AGLI ANZIANI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART.36 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Il S.A.D. è finalizzato a favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita. A tal fine garantisce sostegno a chi è in difficoltà o non è autosufficiente, promuove l'autonomia degli utenti, previene o rimuove le condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riduce il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;

- la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

ART. 37 – DESTINATARI

Possano beneficiare del servizio:

- le persone adulte o anziane residenti nel territorio comunale che si trovino in condizione di fragilità o di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo, patologie psichiatriche e/o forme di emarginazione la cui rete familiare è assente o necessita di interventi integrativi, al fine di poter assicurare i necessari supporti assistenziali;
- le persone adulte in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura, su valutazione dell'assistente sociale e sulla base di specifici progetti individuali.

Accede prioritariamente al S.A.D. l'utenza non autosufficiente che versa in condizioni economiche disagiate e che non dispone di una rete di aiuti significativa.

ART. 38 – MODALITA' DI ACCESSO

La richiesta del servizio di assistenza domiciliare può essere inoltrata nel momento del bisogno presso l'Ufficio Servizi Sociali compilando l'apposito modulo, sottoscritto dall'interessato o da altra figura significativa di riferimento del richiedente, corredato della documentazione ivi richiesta. Nel rispetto del principio di autodeterminazione, nessun intervento potrà essere attuato senza avere concordato con il beneficiario le modalità di realizzazione, le finalità e la frequenza dell'intervento.

La domanda potrà altresì non essere accolta qualora, pur rientrando in una delle quattro aree assistenziali previste, non sussista la condizione di parziale o totale assenza di autonomia relativamente alle funzioni di igiene personale e aiuto domestico quotidiano.

Potranno altresì non essere ammesse le richieste finalizzate esclusivamente all'igiene settimanale sull'abitazione se non rientranti nelle specifiche condizioni illustrate nel successivo articolo. Le domande degli utenti affetti da malattie infettive in corso dovranno essere valutate singolarmente, tenuto conto della patologia e delle risorse familiari esistenti.

L'attività del S.A.D. si esplica in un'assistenza diretta e indiretta alla persona, all'interno di un Progetto di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), attraverso figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, per l'erogazione delle seguenti prestazioni socio-assistenziali:

- a. assistenza e cura della persona di tipo igienico sanitario di semplice esecuzione (igiene personale totale o parziale, aiuto nella vestizione, preparazione e ausilio nell'assunzione di pasti, controllo nella corretta assunzione di terapie farmacologiche con esclusione di prestazioni infermieristiche, ecc.);
- b. mobilitazione della persona;
- c. igiene e cura dell'ambiente domestico;
- d. prestazioni integrative di tipo relazionale – aggregativo (attività di accompagnamento esterno, disbrigo pratiche, commissioni di vario tipo, attività di socializzazione, consegna del pasto, ...);
- e. sostegno ed orientamento del caregiver o della rete familiare, affiancamento e tutoraggio del lavoro privato di cura;
- f. attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- g. monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel P.A.I. predisposto dal servizio sociale e concordato con l'utente.

ART. 39– PRESTAZIONI

La prestazione può essere erogata tramite servizio comunale, proprio o tramite appalto/concessione/voucher, e/o attraverso l'erogazione di Voucher a cura dell'Ufficio di Piano.

Le prestazioni di tipo socio-assistenziale erogate attraverso il servizio consistono in:

- igiene quotidiana e /o settimanale della persona in ogni sua necessità;
- somministrazione dei pasti;
- vestizione, rifacimento letto e riordino camera utilizzata in via esclusiva dal beneficiario dell'intervento (spolverare, spazzare e lavaggio del pavimento).

Quest'ultimo intervento da attuarsi in funzione del tempo a disposizione, dando priorità all'igiene della persona.

Agli utenti non autosufficienti conviventi con familiari autonomi e non fruitori dell'assistenza verranno svolte esclusivamente le prestazioni sopra specificate.

Per gli utenti abitanti da soli e parzialmente o totalmente autosufficienti le prestazioni erogate ad integrazione dell'autonomia residua della persona, oltre quelle sopramenzionate, sono le seguenti:

- aiuto domestico, quale pulizia ordinaria degli ambienti utilizzati quotidianamente;
- pulizia straordinaria degli ambienti in totale assenza di familiari sul territorio;
- lavaggio, stenditura e stiratura indumenti e biancheria;
- preparazione pasti;
- disbrigo di pratiche e commissioni varie (acquisto generi alimentari, richiesta ricette, acquisto farmaci, pagamento bollette ecc.);
- accompagnamento presso uffici o strutture pubbliche e private.

Gli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti saranno effettuati esclusivamente per i cittadini non autosufficienti e all'interno di un progetto assistenziale più complesso che preveda altre tipologie di intervento.

Le richieste di sole pulizie settimanali sull'abitazione (spolverare, lavare il pavimento, pulizie straordinarie, etc.) saranno accettate esclusivamente per le persone totalmente prive di familiari autosufficienti presenti sul territorio e comunque con reddito non superiore a quello definito dalla Regione Autonoma della Sardegna quale soglia di povertà.

ART. 40–AMMISSIONE E FREQUENZA

L'ammissione al servizio è subordinata alla presentazione di una istanza, su apposito modulo, a cui fa seguito la verifica del bisogno effettuata dall'assistente sociale presso il domicilio, la predisposizione e condivisione con l'interessato (laddove possibile) e/o la persona e/o gli operatori di riferimento della tipologia e dei tempi dell'intervento più adeguati al bisogno per la definizione del PAI. Il servizio viene erogato nei limiti del monte ore disponibile e per un massimo di 12 ore settimanali.

Per situazioni che presentano problematiche di particolare gravità il monte ore settimanale potrà essere ampliato, su proposta dell'assistente sociale e verificata la disponibilità sul monte ore totale L'assistenza domiciliare potrà essere prestata, nell'arco della giornata, tenuto conto delle esigenze dell'utente e negli orari con esso concordati.

L'intervento verrà prestato dalle ore 7,00 alle ore 20,00, dal lunedì al sabato, tranne la domenica ed i giorni festivi. Esclusivamente in casi di utenti totalmente non autosufficienti, in situazioni sociali particolarmente gravi ed in assenza di familiari, conoscenti o volontari di riferimento, il servizio potrà essere garantito anche nei giorni festivi esclusivamente per il numero di ore ritenute essenziale sulla base della valutazione del responsabile del servizio/procedimento.

ART. 41– PERSONALE

Per l'espletamento del servizio in oggetto verranno impiegate le seguenti figure professionali:

- assistenti domiciliari e dei servizi tutelari in possesso del titolo rilasciato dalla Regione, oppure in possesso dell'attestato di riqualificazione rilasciato dalla Regione per gli operatori già in servizio presso cooperative;
- operatori generici esclusivamente con funzioni di riordino e pulizia domestica, lavaggio e stiratura indumenti e biancheria, disbrigo commissioni, preparazione pasti;
- coordinatore Operatore Socio Sanitario con esperienza nel settore.

ART.42- LAVORO DI RETE ED INTEGRAZIONE CON I SERVIZI TERRITORIALI

L'assistenza domiciliare vuole rappresentare un insieme di prestazioni coordinate che vedono coinvolti i vari soggetti del pubblico e del privato sociale secondo una metodologia di lavoro in rete.

Qualora l'utente sia già seguito da un altro servizio territoriale (servizio di tutela della salute mentale, servizio di neuropsichiatria, servizio consultorio, ecc.), sarà cura di quest'ultimo provvedere ad effettuare l'invio con specifica relazione socio-ambientale, nonché provvedere a redigere il piano di intervento personalizzato.

Sarà altresì cura del servizio inviante provvedere alla verifica dei risultati e alla loro efficacia, rapportandosi con il coordinatore comunale del servizio per ciò che concerne l'operato degli assistenti ed eventuali modifiche di programma. La programmazione, la gestione e la verifica del caso, nonché la relazione con l'utente sarà di competenza del servizio inviante. Il coordinamento, la gestione del personale, l'attuazione delle modalità di intervento inerenti al servizio saranno a cura del Servizio Sociale.

ART 43-COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato secondo le percentuali di compartecipazione ed i limiti I.S.E.E. di cui al presente articolo, che potranno essere rivisti annualmente dalla Giunta Comunale, e/o secondo eventuali disposizioni di regolamento sovra comunale.

In fase di prima applicazione (i costi orari indicati sono indicativi):

Valore ISEE				Percentuale di contribuzione Bassa intensità		Percentuale di contribuzione Alta intensità	
		Utente	Comune	Utente	Comune	Utente	Comune
		17,64	20,27	a	b	a	b
€ 0,00	€ 1.000,00	0%	100%	€ 0,00	€ 17,64	€ 0,00	€ 20,27
€ 1.000,01	€ 3.500,00	10%	90%	€ 1,76	€ 15,88	€ 2,03	€ 18,24
€ 3.500,01	€ 5.000,00	20%	80%	€ 3,53	€ 14,11	€ 4,05	€ 16,22
€ 5.000,01	€ 7.000,00	25%	75%	€ 4,41	€ 13,23	€ 5,07	€ 15,20
€ 7.000,01	€ 10.500,00	30%	70%	€ 5,29	€ 12,35	€ 6,08	€ 14,19
€ 10.500,01	€ 13.000,00	35%	65%	€ 6,17	€ 11,47	€ 7,09	€ 13,18
€ 13.000,01	€ 16.000,00	40%	60%	€ 7,06	€ 10,58	€ 8,11	€ 12,16
€ 16.000,01	€ 19.000,00	45%	55%	€ 7,94	€ 9,70	€ 9,12	€ 11,15
€ 19.000,01	€ 22.000,00	50%	50%	€ 8,82	€ 8,82	€ 10,14	€ 10,14
€ 22.000,01	€ 30.000,00	70%	30%	€ 12,35	€ 5,29	€ 14,19	€ 6,08
Oltre € 30.000,01		100%	0%	€ 17,64	€ 0,00	€ 20,27	€ 0,00

ART. 44- CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'intervento di assistenza domiciliare potrà essere temporaneamente sospeso su richiesta dell'utente per un periodo massimo di un mese, trascorso tale termine, qualora non venga ripristinato l'intervento, l'utente decadrà dal beneficio. Per la riammissione sarà necessario inoltrare nuova istanza. Annualmente verrà richiesta la documentazione reddituale aggiornata prevista dalla normativa vigente, ai fini della valutazione relativa alla contribuzione. Il mancato pagamento della quota di compartecipazione e la protratta morosità danno luogo, se ingiustificati, al provvedimento di sospensione dell'assistenza. Il servizio potrà inoltre essere sospeso per reiterati atteggiamenti dell'utente di aggressività fisica o verbale o di mancato rispetto nei confronti dell'operatore prestante il servizio.

Si provvederà a detta sospensione in seguito ad un preavviso scritto, qualora si siano ripetuti i comportamenti che hanno dato origine al provvedimento. Il servizio verrà altresì sospeso o diminuito nelle prestazioni, al fine della razionalizzazione delle risorse in caso di ottenimento da parte dell'utente di benefici economici erogati ai fini assistenziali quali: L.162/98; progetti "Ritornare a Casa" e progetto Home Care Premium. In casi particolarmente gravi e di esiguità dei contributi regionali ottenuti e previa valutazione del servizio sociale, potrà mantenersi il servizio di assistenza domiciliare.

Il servizio, potrà altresì essere sospeso, qualora l'utente pur potendo beneficiare delle suddette misure regionali e nazionali, non collabori con il servizio per la presentazione delle relative istanze.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA DEFICIT MENTALE E SVANTAGGIO FISICO

ART.45- DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Questo regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del servizio di assistenza di base e specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità certificata e/o conclamata dai servizi

competenti (es. neuropsichiatria infantile) frequentanti le scuole pubbliche e paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ricadenti nel territorio comunale.

Il servizio, da svolgersi con personale qualificato, si realizza in ambito scolastico, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e ai compiti della scuola stessa.

ART. 46 - FINALITA'

Il servizio ha l'obiettivo di garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno all'interno del contesto scolastico mediante prestazioni finalizzate a:

- arginare i possibili percorsi del disagio sociale;
- promuovere azioni di sostegno all'alunno e alla famiglia, nell'ottica della prevenzione del disagio e della promozione dell'agio;
- accrescere la partecipazione sociale e le capacità comunicative relazionali degli alunni con disabilità;
- potenziare le abilità cognitive;
- supportare lo sviluppo di capacità critiche e costruttive;
- contribuire alla rimozione degli stati di disagio socio - ambientale che potrebbero determinare situazioni a rischio di emarginazione e devianza o di non accesso a determinate opportunità, nonché attività di formazione e di stimolo;
- offrire congiuntamente opportunità di promozione dello sviluppo personale e attenzione preventiva alle situazioni di rischio e marginalità, mediante la collaborazione con insegnanti e servizio di educativa territoriale;
- promuovere la capacità di stare in gruppo e condividere contesti di solidarietà ed affettività e rafforzando l'autostima;
- promuovere azioni a carattere esplorativo e di sperimentazione di nuovi percorsi che contemplino attività motorie e ricreative;
- garantire agli alunni disabili il supporto per la partecipazione anche ad attività extrascolastiche;
- tenere rapporti costanti con le famiglie degli utenti, valorizzandone le risorse umane al fine di instaurare un rapporto di fattiva collaborazione, partecipazione e condivisione.

ART. 47- DESTINATARI

Il servizio è rivolto ad alunni disabili in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel comune;
- b) possesso di un certificato in cui sia riconosciuto lo stato di handicap in base al comma 1 e 3 dell'art.3 della Legge 104/92, o averne inoltrato richiesta;
- c) possesso di una certificazione rilasciata dallo specialista (del centro di riabilitazione e/o dell'U.O.N.P.I.A., e/o della neuropsichiatria dei centri di riabilitazione accreditati), dalla quale emerga che l'alunno necessita di intervento di supporto socio-assistenziale-educativo.

E' comunque facoltà del Comune valutare, in collaborazione con il Dirigente dell'Istituto Comprensivo, la concessione della risorsa anche in attesa della suddetta certificazione, con particolare attenzione per le situazioni di minori per i quali è necessario uno specifico percorso educativo.

ART. 48- ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'attivazione del servizio avverrà previa valutazione positiva di tutti i requisiti richiesti da questo regolamento, di norma in coincidenza con il calendario scolastico adottato dalla scuola e previa valutazione sociale del singolo intervento.

Per accedere al servizio è necessario che i soggetti tenuti alla tutela del minore presentino richiesta al Comune preferibilmente entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno scolastico successivo. È facoltà del Comune valutare l'eventuale concessione della risorsa per richieste inoltrate successivamente alla suddetta data.

La domanda, sottoscritta dal genitore e/o da persona esercente la potestà, deve essere correlata dai seguenti documenti:

- a) Diagnosi funzionale;
- b) Certificazione della commissione istituita presso l'Agenzia Tutela Salute (ATS) territorialmente competente, o documentazione specialistica redatta da un servizio di neuropsichiatria (pubblica o privata);
- c) Eventuale riconoscimento legge 104/92.

ART. 49– MONTE ORE ASSEGNATE

Il monte ore settimanale è valutato sulla base dei bisogni assistenziali di ciascun alunno, del numero di richieste pervenute e del monte ore totale a disposizione sulle base delle risorse trasferite annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

La valutazione del monte ore necessario per ciascun alunno è stabilito di concerto con l'Istituto comprensivo di competenza e potrà essere modificato nel corso dell'anno per eventuali modifiche dello stato di bisogno del minore.

Per alunni che presentano problematiche di particolare gravità, il monte ore settimanale potrà essere ampliato, su proposta dell'assistente sociale, verificata la disponibilità sul monte ore totale.

ART. 50– PARTECIPAZIONE AL COSTO

Non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari.

ART. 51- ESCLUSIONI

Non sono ammesse le richieste di attivazione dell'assistenza specialistica miranti sostanzialmente alla mera assistenza di base o ad incrementare le ore di sostegno didattico, in quanto prerogative di competenza esclusiva dell'istituzione scolastica.

ART. 51– SEDI

Le prestazioni proprie del servizio sono espletate di norma nella sede scolastica in cui risultano inseriti i soggetti destinatari dell'intervento.

È previsto l'impiego del personale addetto al servizio per attività analoghe da effettuarsi in sedi diverse, comunque previste all'interno della progettazione individualizzata a cura della scuola frequentata, solamente previa autorizzazione rilasciata dal servizio sociale comunale che ne valuta l'opportunità.

ART. 52–ASSISTENZA SCOLASTICA DI BASE – COMPETENZE

Rientrano tra le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole di ogni ordine e grado, quelle destinate all'erogazione dell'assistenza tutelare scolastica. L'intervento prevede attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona, come accompagnamento nell'uso dei servizi igienici e relative misure di igiene personale.

Il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall'articolo 50 e dall'allegato 7 del CCNI 98-01 per l'attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall'Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l'assistenza agli alunni disabili. Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall'ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell'Intesa sopra indicata.

Il dirigente scolastico, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.

Il Comune, si riserva la facoltà, in casi di particolare gravità, in cui sia richiesto il rapporto uno ad uno di prevedere una figura aggiuntiva, a quella prevista dall'istituzione scolastica, il cui compito sarà quello di:

- curare dell'igiene personale dell'alunno in caso di non autonomia,
- assistere l'alunno durante la consumazione dei pasti e, in generale, a tutto quanto attiene l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni,
- al fine di favorire l'integrazione, accompagnare l'alunno durante le gite scolastiche ed in tutte le attività esterne alla scuola.

Il monte ore assegnato potrà variare a seconda del caso, ma non potrà in alcun caso coprire l'intero orario scolastico.

ART. 53– PERSONALE

Per l'espletamento del servizio in oggetto verranno impiegate le seguenti figure professionali:

- Per l'assistenza scolastica di base: assistenti domiciliari e dei servizi tutelari in possesso del titolo rilasciato dalla Regione, oppure in possesso dell'attestato di riqualificazione rilasciato dalla Regione per gli operatori già in servizio presso cooperative;
- Per l'assistenza specialistica: educatori professionali in integrazione con il pedagogo e lo psicologo del Servizio Educativo Territoriale.

ART. 54 - VARIAZIONI O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il programma personalizzato di intervento è soggetto a verifiche periodiche da parte del Servizio Sociale del Comune che, di concerto con la scuola, può apportare variazioni dello stesso o la sua cessazione. Eventuali richieste di potenziamento delle ore di servizio da parte della scuola saranno valutate dal Servizio Sociale del Comune.

Nel caso in cui si rilevi che l'intervento non sia necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PEI o che il suo utilizzo non sia coerente con le mansioni assegnate, si procederà alla revoca del servizio.

L'intervento potrà inoltre essere revocato in caso di assenza prolungata ed ingiustificata dell'alunno.

CAPO VIII
MULTIUTENZA: MINORI – ADULTI – DISABILI-ANZIANI
INSERIMENTI IN STRUTTURE DI TIPO RESIDENZIALE

ART.55 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Il servizio prevede l'inserimento nelle strutture assistenziali e/o riabilitative, di soggetti in stato di bisogno che non abbiano la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio domicilio e/o la propria famiglia.

L'obiettivo del Servizio Sociale Comunale è quello di prevenire ed evitare ogni forma di allontanamento ed esclusione del cittadino dal proprio nucleo primario e dai normali processi di socializzazione ed integrazione sociale.

L'intervento sarà attuato esclusivamente a favore di soggetti per i quali non sia perseguibile un progetto di sostegno finalizzato alla permanenza nel proprio contesto di vita originario.

Il ricorso al servizio residenziale ha lo scopo di offrire una condizione di vita dignitosa e consona alle necessità psico-fisiche individuali della persona.

L'inserimento in strutture di tipo residenziale sarà attivato come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere l'interessato/a nel suo ambiente di vita, sia con il sostegno delle risorse familiari che con quelle territoriali.

ART. 56– DESTINATARI

Il servizio è destinato all'utenza residente nel Comune di Borore in possesso dei seguenti requisiti:

- **Anziani**, intendendo coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età e siano parzialmente o totalmente non autosufficienti per inabilità di natura fisica o psichica tale da non consentire di far fronte autonomamente alle esigenze fondamentali attraverso l'ausilio di servizi territoriali e privi di familiari di riferimento che possano consentire di attuare un progetto di supporto domiciliare;
- **Disabili fisici**, intendendo coloro che abbiano una invalidità civile riconosciuta pari al 100% e/o il riconoscimento della disabilità grave ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3, che, a causa di condizioni di salute e/o condizioni socio – ambientali, non sia possibile sostenere attraverso un programma domiciliare;
- **Disabili Psichici**, intesi come coloro che soffrono di una patologia psichica, riconosciuta dagli organismi sanitari competenti come gravemente invalidante e che, per problemi di ordine sanitario, sociale ed ambientale, non possono essere sostenuti attraverso un programma domiciliare integrato. Sono compresi
- coloro che rientrano nella casistica prevista dalle leggi regionali di settore (L.R.n° 44/87, n°15/92 e n°20/97), per i quali viene predisposto annualmente un progetto di prosecuzione dell'inserimento in struttura protetta da parte del D.S.M.D. dell'ASL competente in collaborazione con il Servizio Sociale comunale;
- **Minori** sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria e/o in condizione di assenza o inadeguatezza dei familiari o dell'impossibilità all'assistenza da parte di questi ultimi per gravi motivi di salute degli stessi;
- **Adulti** in gravi condizioni di emarginazione e deprivazione socio-economica correlate a patologie sanitarie rilevanti e/o a problemi legati a gravi stati di dipendenza.

ART. 57- MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso al servizio potrà avvenire secondo le modalità di seguito riportate:

- a) su richiesta dell'interessato;
- b) su richiesta da parte di un familiare o del convivente;

- c) su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di conoscenze proprie del servizio sociale nell'ambito dell'attività istituzionale;
- d) per disposizione dell'autorità giudiziaria;
- e) per disposizione della commissione UVT (Unità di Valutazione Territoriale) dell'ATS di competenza territoriale.

Gli inserimenti in strutture socio-sanitarie e/o riabilitative, stabiliti dall'UVT territoriale, verranno attuati sulla base della normativa relativa ai livelli minimi assistenziali, pertanto dovranno essere temporanei ed avranno la finalità del recupero delle potenzialità residue dell'utente.

L'attivazione del servizio avverrà previa acquisizione di regolare istanza, presentata su apposito modulo, con i tempi e con le modalità più funzionali alla necessità di ricovero della persona interessata.

Nel rispetto del principio di autodeterminazione, nessun intervento potrà essere attuato senza l'accettazione da parte dell'interessato, che nei casi di cui alle succitate lettere b) e c), dovrà essere opportunamente informato acquisendone il relativo consenso, qualora non ricorrano condizioni di incapacità di discernimento da parte dello stesso.

Si procederà comunque all'inserimento protetto di soggetti incapaci di intendere e volere, accertati dai competenti servizi sanitari, previa opportuna segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i conseguenti provvedimenti di competenza. L'ammissione è altresì subordinata al parere favorevole del Servizio Sociale il quale, valutata la situazione socio-familiare dell'interessato, potrà individuare forme assistenziali alternative ritenute più idonee, in particolar modo nei casi di presenza di familiari adeguati ed in grado di garantire la necessaria assistenza sia direttamente che indirettamente.

Il parere del Servizio Sociale dovrà essere espresso preventivamente rispetto allo stesso inserimento. Sarà altresì cura del Servizio Sociale individuare la struttura ritenuta più idonea nell'ipotesi di inserimento socio assistenziale.

ART.58 – INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE

Il Comune, attraverso il proprio Servizio Sociale e congiuntamente ai servizi specialistici della ATS competente, dove previsto dal caso, individua tra quelle esistenti, la struttura di tipo residenziale ritenuta più idonea per il soggetto e con la stessa stipulerà specifica convenzione per l'inserimento del medesimo.

Nell'ipotesi di minori in stato di disagio psicosociale, per i quali vi sia l'impossibilità all'accoglimento in contesto alternativo a quello della sua famiglia d'origine, l'ufficio del Servizio Sociale procede con l'inserimento del minore in struttura comunitaria adatta alle personali esigenze dello stesso. Per ogni minore, le modalità di inserimento, tempi e gli obiettivi del progetto educativo verranno concordati tra il servizio sociale e la struttura individuata.

ART.59– INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA

Se le disposizioni normative e regolamentari in materia prevedono la compartecipazione al costo del servizio mediante il concorso della persona interessata e qualora la situazione reddituale e patrimoniale di quest'ultima non consenta di farsi carico totalmente della retta, il Comune provvede ad integrare la quota sociale a carico dell'interessato fino all'importo della retta stabilita e nella misura definita dalla norma regolamentare disciplinante la compartecipazione al costo dei servizi e dalle norme di legge e regolamentari statali e regionali in materia di utilizzo dell'ISEE, quale strumento di determinazione della capacità contributiva dell'utente.

Il Comune, chiamato ad integrare la retta di ricovero in struttura residenziale, ha titolarità nell'individuazione della struttura più adeguata, anche in relazione al costo della retta, in accordo con l'interessato e la sua famiglia.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge 328/2000 e della L.R. n. 23/2005, l'eventuale integrazione della retta da parte del Comune di residenza rimane a carico di quest'ultimo anche nel caso in cui la persona

ospitata ottenga, successivamente all'inserimento, la residenza nel Comune nel quale è ubicata la struttura.

Qualora si verifichi che il soggetto da ricoverare in struttura residenziale risulti in attesa di ricevere pensioni, rendite o indennità dovute gli a qualsiasi titolo, il Comune, in conto anticipazione, adempirà ai suoi compiti istituzionali pagando l'intera retta.

L'ammissione del richiedente, in tal caso, sarà condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione delle provvidenze spettanti.

Gli accordi relativi al pagamento della retta devono essere sottoscritti, di norma, prima dell'inserimento in struttura sia dall'utente che dai suoi familiari per presa visione ed accettazione.

Nel caso di minori residenti e stranieri non accompagnati il Comune sostiene gli oneri finanziari relativi all'inserimento in struttura.

Nel caso di persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio che si trovino in condizioni di bisogno indifferibile, il Comune, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 23/2005, garantisce l'intervento, fatte salve forme di rivalsa verso i comuni e gli stati esteri di appartenenza.

Per le modalità di compartecipazione dell'ente al pagamento della retta di anziani e/o disabili inseriti in strutture residenziali, si rimanda a quanto previsto nel proprio Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 12.07.23. Gli importi di compartecipazione alla retta possono essere aggiornati dall'amministrazione.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

ART. 60- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nelle more del riordino, sul territorio regionale, della disciplina in materia di valutazione della capacità economica dei destinatari degli interventi del sistema integrato dei servizi alla persona, dei criteri per la determinazione della compartecipazione alla spesa, nonché delle modalità di compartecipazione al costo dei servizi erogati dai Comuni nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociale e socio sanitaria, si applicano i criteri definiti in ambito locale dal Comune di Borore, in armonia con quanto dalla Regione già definito in altri programmi in materia sociale.

ART. 61 – TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati dei soggetti destinatari degli interventi e presentazioni del regolamento, avviene in conformità alla normativa di legge (D.Lgs.n. 196/2003 e Regolamento Ue 2016)

ART.62– AGGIORNAMENTO INDICI

L'entità del contributo ed i valori che vengono utilizzati per valutare la condizione economica, inclusi quelli dell'ISEE, potranno essere aggiornati annualmente, anche sulla base dell'indice ISTAT FOI, con successivi specifici atti.

ART. 63 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel regolamento, si rinvia a tutte le norme statali e regionali vigenti in materia e al programma di attuazione del PLUS-Piano Locale Unitario di Servizi.

Per ogni singolo servizio, intervento e prestazione potranno, inoltre, essere adottate, in conformità alla normativa vigente e agli indirizzi del regolamento, ulteriori disposizioni che disciplinano nel dettaglio l'organizzazione del servizio.

